

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

17° anno n. L 136

20 maggio 1974

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

.....

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

74/234/CEE:

★ **Decisione della Commissione, del 16 aprile 1974, relativa all'istituzione di un comitato scientifico dell'alimentazione umana** 1

74/235/CEE:

Decisione della Commissione, del 18 aprile 1974, di non dare seguito alle offerte presentate il 18 aprile 1974 nell'ambito della gara del prelievo all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi di cui al regolamento (CEE) n. 813/74 3

74/236/CEE:

Decisione della Commissione, del 18 aprile 1974, recante fissazione del prelievo minimo all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 3553/73 4

74/237/CEE:

Decisione della Commissione, del 18 aprile 1974, recante fissazione del prelievo minimo all'esportazione del frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 604/74 5

74/238/CEE:

Decisione della Commissione, del 18 aprile 1974, recante fissazione del prelievo minimo all'esportazione del frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 603/74 6

74/239/CEE:

Decisione della Commissione, del 19 aprile 1974, relativa alla determinazione degli importi massimi per le spese di fornitura di butteroil nel quadro della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 644/74 7

1

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (seguito)

74/240/CEE:	
Decisione della Commissione, del 19 aprile 1974, relativa alla fissazione dell'importo massimo per le spese di fornitura di latte scremato in polvere nell'ambito della procedura di gara prevista dal regolamento (CEE) n. 801/74	8
74/241/CEE:	
Decisione della Commissione, del 19 aprile 1974, che fissa gli importi di cui devono essere diminuiti nel settore delle carni bovine gli importi compensativi monetari	9
74/242/CEE:	
★ Decisione della Commissione, del 22 aprile 1974, che autorizza la Repubblica italiana ad ammettere, per un periodo che scade il 30 giugno 1974, la commercializzazione di «sementi certificate» della seconda riproduzione di riso delle varietà «Romeo», «Rosa Marchetti» e «Vialone nano», soggette a requisiti ridotti	11
74/243/CEE:	
★ Decisione della Commissione, del 23 aprile 1974, che modifica la decisione del 7 novembre 1973 relativa ad una gara permanente per l'esportazione di 50 000 tonnellate d'orzo detenute dall'organismo d'intervento tedesco	12
74/244/CEE:	
★ Decisione della Commissione, del 23 aprile 1974, che modifica la decisione del 31 ottobre 1973 relativa ad una gara permanente per l'esportazione di 100 000 tonnellate di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco	13
74/245/CEE:	
Decisione della Commissione, del 25 aprile 1974, recante fissazione del prelievo minimo all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 3553/73	14
74/246/CEE:	
Decisione della Commissione, del 25 aprile 1974, recante fissazione del prelievo minimo all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 813/74	15
74/247/CEE:	
Decisione della Commissione, del 25 aprile 1974, di non dare seguito alle offerte presentate il 25 aprile 1974 nell'ambito della gara del prelievo all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi di cui al regolamento (CEE) n. 848/74	16
74/248/CEE:	
Decisione della Commissione, del 25 aprile 1974, recante fissazione del prelievo minimo all'esportazione del frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 603/74	17
74/249/CEE:	
Decisione della Commissione, del 25 aprile 1974, recante fissazione del prelievo minimo all'esportazione del frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 604/74	18

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 1974

relativa all'istituzione di un comitato scientifico dell'alimentazione umana

(74/234/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che l'elaborazione e la modifica delle norme comuni concernenti la composizione, le caratteristiche di fabbricazione, il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti alimentari implicano l'esame di problemi relativi alla tutela della salute e della vita delle persone;

considerando che per la soluzione di tali problemi è necessario far ricorso ad uomini di scienza altamente qualificati nei settori correlati alla medicina, alla nutrizione, alla tossicologia, alla biologia, alla chimica ed altre discipline similari;

considerando che i rapporti con tali ambienti devono assumere un carattere permanente nell'ambito di un comitato consultivo da istituire presso la Commissione,

DECIDE:

Articolo 1

È istituito presso la Commissione un comitato scientifico dell'alimentazione umana, in appresso denominato il «comitato».

Articolo 2

1. Il comitato può essere consultato dalla Commissione su qualsiasi problema relativo alla tutela della salute e della vita delle persone nel settore del-

la consumazione alimentare e in particolare sulla composizione dei prodotti alimentari, sui trattamenti capaci di modificarli, sull'impiego di additivi alimentari e di altri prodotti di trattamento, nonché sulla presenza di sostanze contaminanti.

2. L'attenzione della Commissione può essere richiamata dal comitato su qualsiasi problema di tale natura.

Articolo 3

Il comitato è composto di 15 membri al massimo.

Articolo 4

I membri del comitato sono nominati dalla Commissione tra le personalità scientifiche altamente qualificate e aventi competenza nelle materie indicate all'articolo 2.

Articolo 5

Il comitato elegge tra i suoi membri un presidente e due vicepresidenti. L'elezione ha luogo a maggioranza semplice dei membri presenti.

Articolo 6

1. I membri, il presidente o il vicepresidente del comitato restano in carica per tre anni. Il loro mandato può essere rinnovato. Tuttavia il presidente e i vicepresidenti del comitato non possono essere rieletti immediatamente dopo aver esercitato la loro

funzione per due periodi consecutivi di tre anni. Le funzioni esercitate non sono retribuite.

Dopo lo scadere del periodo di tre anni, i membri, presidenti o vicepresidenti del comitato restano in funzione fino al momento in cui si sia provveduto alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.

2. Un membro, presidente o vicepresidente del comitato che si trovi nell'impossibilità di esercitare il proprio mandato o dia volontariamente le dimissioni, è sostituito per la rimanente durata del mandato conformemente alla procedura prevista, secondo il caso, all'articolo 4 o all'articolo 5.

Articolo 7

1. Il comitato può costituire nel proprio ambito dei gruppi di lavoro.

2. I gruppi di lavoro hanno incarico di riferire al comitato sugli argomenti indicati dal comitato stesso.

Articolo 8

1. Il comitato e i gruppi di lavoro si riuniscono su convocazione di un rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione, nonché gli altri funzionari e agenti interessati della Commissione intervengono alle riunioni del comitato e dei gruppi di lavoro.

3. Il rappresentante della Commissione può invitare a partecipare a tali riunioni anche personalità aventi competenze particolari in ordine all'argomento in esame.

4. I servizi della Commissione esercitano le funzioni di segretariato del comitato e dei gruppi di lavoro.

Articolo 9

1. Le deliberazioni del comitato vertono sulle domande di parere formulate dal rappresentante della Commissione.

Nel sollecitare il parere del comitato, il rappresentante della Commissione può fissare il termine entro cui dovrà essere dato il parere.

2. Qualora il parere richiesto formi oggetto di accordo unanime dei membri del comitato, quest'ultimo elabora delle conclusioni comuni.

In caso di mancanza di accordo unanime, le varie posizioni prese nel corso delle deliberazioni devono figurare in un resoconto elaborato sotto la responsabilità del rappresentante della Commissione.

Articolo 10

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato, i membri del comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza attraverso i lavori del comitato o dei gruppi, qualora il rappresentante della Commissione abbia loro comunicato che il parere richiesto riguarda una questione di carattere riservato.

In tal caso, solo i membri del comitato considerato e i rappresentanti della Commissione assistono alle riunioni.

Articolo 11

La presente decisione potrà essere modificata dalla Commissione in base all'esperienza acquisita.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1974.

Per la Commissione
Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 1974

di non dare seguito alle offerte presentate il 18 aprile 1974 nell'ambito della gara del prelievo all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi di cui al regolamento (CEE) n. 813/74

(74/235/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2737/73 del Consiglio, dell'8 ottobre 1973, che definisce le norme generali da applicare nel settore del riso in caso di perturbazione ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 3197/73 della Commissione, del 23 novembre 1973, che stabilisce le modalità d'applicazione riguardanti la messa all'asta del prelievo all'esportazione nel settore del riso ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 813/74 della Commissione, del 5 aprile 1974 ⁽⁵⁾, è stata indetta una gara per il prelievo all'esportazione del riso lavorato a grani lunghi;

considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3197/73, la Commissione decide, sulla base delle offerte depositate e secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 359/67/CEE, sia la fissazione di un prelievo minimo all'esportazione che tenga conto in particolare dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), del regolamento (CEE) n. 2737/73, sia di non dare seguito alla gara;

considerando che, data la situazione attuale del mercato del riso in oggetto, nessuna delle offerte presentate consente di fissare un prelievo minimo in conformità ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), del regolamento (CEE) n. 2737/73; che si ritiene quindi opportuno di non dare seguito alla gara;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate il 18 aprile 1974 nell'ambito della gara del prelievo all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi di cui al regolamento (CEE) n. 813/74.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 282 del 9. 10. 1973, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 326 del 27. 11. 1973, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 96 del 6. 4. 1974, pag. 11.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 1974

recante fissazione del prelievo minimo all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 3553/73

(74/236/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2737/73 del Consiglio, dell'8 ottobre 1973, che definisce le norme generali da applicare nel settore del riso in caso di perturbazione ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 3197/73 della Commissione, del 23 novembre 1973, che stabilisce le modalità d'applicazione riguardanti la messa all'asta del prelievo all'esportazione nel settore del riso ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,considerando che con regolamento (CEE) n. 3553/73 della Commissione, del 21 dicembre 1973 ⁽⁵⁾, è stata indetta una gara per il prelievo all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi; che nell'avviso di gara ⁽⁶⁾ allegato a detto regolamento il quantitativo totale per il quale può essere fissato il prelievo all'esportazione è di circa 20 000 tonnellate;

considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3197/73, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 359/67/CEE, la fissazione di un prelievo minimo all'esportazione; che per tale fissazione deve essere tenuto conto fra l'altro dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), del regolamento (CEE) n. 2737/73, ossia

— gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso consistenti nell'assicurare

a tali mercati una situazione equilibrata sul piano degli approvvigionamenti e degli scambi, nonché

— l'aspetto economico delle esportazioni;

che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3197/73, la gara è attribuita al concorrente o ai concorrenti la cui offerta è situata al livello del prelievo minimo all'esportazione o ad un livello superiore;

considerando che l'applicazione dei predetti criteri alla situazione attuale dei mercati del riso in oggetto induce a fissare il prelievo minimo all'esportazione al livello di cui all'articolo 1; che la fissazione ha per oggetto un quantitativo di 8 338 tonnellate di riso lavorato a grani lunghi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il prelievo minimo all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi è fissato sulla base delle offerte presentate per il 18 aprile 1974 a 95 unità di conto per tonnellata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1974.

*Per la Commissione*P. J. LARDINOIS
Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.⁽³⁾ GU n. L 282 del 9. 10. 1973, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 326 del 27. 11. 1973, pag. 10.⁽⁵⁾ GU n. L 361 del 29. 12. 1973, pag. 41.⁽⁶⁾ GU n. C 5 del 17. 1. 1974, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 1974

recante fissazione del prelievo minimo all'esportazione del frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 604/74

(74/237/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1968/73 del Consiglio, del 19 luglio 1973, che definisce le norme generali da applicare nel settore dei cereali in caso di perturbazione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2632/73 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 3130/73 della Commissione, del 16 novembre 1973, che stabilisce le modalità d'applicazione riguardanti la messa all'asta del prelievo all'esportazione nel settore dei cereali ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,considerando che, con regolamento (CEE) n. 604/74 della Commissione, del 15 marzo 1974 ⁽⁶⁾, è stata indetta una gara per il prelievo all'esportazione di frumento tenero; che nell'avviso di gara ⁽⁷⁾ allegato a detto regolamento il quantitativo totale per il quale può essere fissato il prelievo all'esportazione è di circa 200 000 tonnellate;

considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3130/73, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE la fissazione di un prelievo minimo all'esportazione; che per tale fissazione deve essere tenuto conto fra l'altro dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), del regolamento (CEE) n. 1968/73, ossia

— gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, consistenti nell'assicurare a tali mercati una situazione equilibrata sul piano degli approvvigionamenti e degli scambi, nonché

— l'aspetto economico delle esportazioni;

che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3130/73, la gara è attribuita al concorrente o ai concorrenti la cui offerta è situata al livello del prelievo minimo all'esportazione o ad un livello superiore;

considerando che l'applicazione dei predetti criteri alla situazione attuale dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare il prelievo minimo all'esportazione al livello di cui all'articolo 1; che la fissazione ha per oggetto un quantitativo di 53 400 tonnellate di frumento tenero;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il prelievo minimo all'esportazione del frumento tenero è fissato, sulla base delle offerte presentate per il 18 aprile 1974, a 6 unità di conto per tonnellata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1974.

*Per la Commissione*P. J. LARDINOIS
Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 201 del 21. 7. 1973, pag. 10.⁽⁴⁾ GU n. L 272 del 29. 9. 1973, pag. 18.⁽⁵⁾ GU n. L 319 del 20. 11. 1973, pag. 10.⁽⁶⁾ GU n. L 73 del 16. 3. 1974, pag. 19.⁽⁷⁾ GU n. C 28 del 16. 3. 1974, pag. 15.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 1974

recante fissazione del prelievo minimo all'esportazione del frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 603/74

(74/238/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1968/73 del Consiglio, del 19 luglio 1973, che definisce le norme generali da applicare nel settore dei cereali in caso di perturbazione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2632/73 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 3130/73 della Commissione, del 16 novembre 1973, che stabilisce le modalità d'applicazione riguardanti la messa all'asta del prelievo all'esportazione nel settore dei cereali ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,considerando che, con regolamento (CEE) n. 603/74 della Commissione, del 15 marzo 1974 ⁽⁶⁾, è stata indetta una gara per il prelievo all'esportazione di frumento tenero; che nell'avviso di gara ⁽⁷⁾ allegato a detto regolamento il quantitativo totale per il quale può essere fissato il prelievo all'esportazione è di circa 300 000 tonnellate;

considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3130/73, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE la fissazione di un prelievo minimo all'esportazione; che per tale fissazione deve essere tenuto conto fra l'altro dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), del regolamento (CEE) n. 1968/73, ossia

— gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, consistenti nell'assicurare a tali mercati una situazione equilibrata sul piano degli approvvigionamenti e degli scambi, nonché

— l'aspetto economico delle esportazioni;

che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3130/73, la gara è attribuita al concorrente o ai concorrenti la cui offerta è situata al livello del prelievo minimo all'esportazione o ad un livello superiore;

considerando che l'applicazione dei predetti criteri alla situazione attuale dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare il prelievo minimo all'esportazione al livello di cui all'articolo 1; che la fissazione ha per oggetto un quantitativo di 29 000 tonnellate di frumento tenero;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il prelievo minimo all'esportazione del frumento tenero è fissato, sulla base delle offerte presentate per il 18 aprile 1974, a 5 unità di conto per tonnellata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1974.

*Per la Commissione*P. J. LARDINOIS
Membro della Commissione

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(2) GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

(3) GU n. L 201 del 21. 7. 1973, pag. 10.

(4) GU n. L 272 del 29. 9. 1973, pag. 18.

(5) GU n. L 319 del 20. 11. 1973, pag. 10.

(6) GU n. L 73 del 16. 3. 1974, pag. 16.

(7) GU n. C 28 del 16. 3. 1974, pag. 13.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 1974

relativa alla determinazione degli importi massimi per le spese di fornitura di burroil nel quadro della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 644/74

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(74/239/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caesari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 662/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 644/74 della Commissione, del 20 marzo 1974, relativo alla gara per la fornitura di burroil a titolo di aiuto alimentare⁽³⁾, l'organismo d'intervento tedesco ha indetto una gara per la fabbricazione e le spese di fornitura di 1 650 tonnellate di burroil a destinazione dell'Etiopia e della Mauritania;considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 567/74 della Commissione, dell'8 marzo 1974, relativo alle forniture di burroil a titolo dell'aiuto alimentare ai paesi del Sahel e all'Etiopia⁽⁴⁾, prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, vengono fissati importi massimi o si decide di non dar seguito alla gara;

considerando che, in considerazione delle offerte ricevute, gli importi massimi possono essere fissati ai livelli sottoindicati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi massimi da prendere in considerazione ai fini della gara di cui al regolamento (CEE) n. 644/74 sono fissati come segue:

- partita A: 1 548 841 unità di conto;
- partita B: 2 361 466 unità di conto.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1974.

*Per la Commissione**Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 85 del 29. 3. 1974, pag. 51.

⁽³⁾ GU n. L 78 del 23. 3. 1974, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1974, pag. 3.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 1974

relativa alla fissazione dell'importo massimo per le spese di fornitura di latte scremato in polvere nell'ambito della procedura di gara prevista dal regolamento (CEE) n. 801/74

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(74/240/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 662/74 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 801/74 della Commissione, del 3 aprile 1974, relativo ad una gara per le spese di fornitura di latte scremato in polvere a titolo d'aiuto alimentare ⁽³⁾, l'organismo d'intervento francese ha indetto una gara per le spese di fornitura di 350 tonnellate di latte scremato in polvere destinate al Niger;

considerando che l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1885/73 della Commissione, del 12 luglio 1973, relativo alla gara per le spese di fornitura, a titolo di aiuto alimentare, del latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento ⁽⁴⁾, prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato un importo massimo ovvero si decida di non dar seguito alla gara;

considerando che, in base alle offerte ricevute, è opportuno fissare l'importo massimo al livello sotto indicato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importo massimo da considerare per l'aggiudicazione nell'ambito della gara prevista dal regolamento (CEE) n. 801/74 è fissato a 61 063 unità di conto.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1974.

*Per la Commissione
Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 85 del 29. 3. 1974, pag. 51.

⁽³⁾ GU n. L 95 del 5. 4. 1974, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU n. L 192 del 13. 7. 1973, pag. 31.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 1974

che fissa gli importi di cui devono essere diminuiti nel settore delle carni bovine gli importi compensativi monetari

(74/241/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3450/73 ⁽²⁾;visto il regolamento (CEE) n. 1463/73 della Commissione, del 30 maggio 1973, recante modalità d'applicazione degli importi compensativi monetari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 350/74 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il regolamento (CEE) n. 218/74 della Commissione, del 25 gennaio 1974 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 881/74 ⁽⁶⁾, ha fissato gli importi compensativi monetari applicabili dal 15 aprile 1974;

considerando che tali importi compensativi sono fissati senza tener conto dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71, il quale dispone che, negli scambi intracomunitari ed in quelli tra gli Stati membri e i paesi terzi, gli importi compensativi applicabili in seguito ad un deprezzamento della moneta interessata non possono essere superiori all'onere all'importazione dai paesi terzi;

considerando che, per ottemperare a tale norma, l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1463/73 precisa che, ai fini dell'applicazione nel settore delle carni bovine dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71, la Commissione notifica gli importi di cui devono essere diminuiti gli importi compensativi monetari; che gli importi fissati secondo questa disposizione vengono periodicamente modificati, ove l'evoluzione dell'onere all'importazione dai paesi terzi lo richieda;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1695/73 del Consiglio, del 25 giugno 1973 ⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1824/73 ⁽⁸⁾, ha determinato in quale misura gli importi compensativi monetari applicabili nel settore delle carni bovine, in seguito al deprezzamento di una moneta, possono essere superiori all'onere all'importazione in provenienza dai paesi terzi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %/o, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,

— per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al paragrafo precedente;

considerando che in conformità all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1463/73, se per alcuni prodotti l'importo compensativo monetario deve essere diminuito di un importo più elevato nel Regno Unito che in Irlanda, l'importo da detrarre fissato per il Regno Unito si applica anche per l'Irlanda;

considerando che, se si applicano questi criteri, gli importi da detrarre dagli importi compensativi monetari debbono essere fissati al livello indicato in allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A decorrere dal 15 aprile 1974, gli importi di cui devono essere diminuiti, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1463/73, gli importi compensativi monetari di cui all'allegato del regolamento

⁽¹⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 22. 12. 1973, pag. 25.⁽³⁾ GU n. L 146 del 4. 6. 1973, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 41 del 13. 2. 1974, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 24 del 28. 1. 1974, pag. 14.⁽⁶⁾ GU n. L 103 del 15. 4. 1974, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 173 del 28. 6. 1973, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 185 del 7. 7. 1973, pag. 1.

(CEE) n. 218/74, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 881/74, sono fissati in allegato.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 1974.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

Importi da dedurre dagli importi compensativi monetari

N. della tariffa doganale comune	Regno Unito (£/100 kg)	Irlanda (£/100 kg)	Italia (Lit/100 kg)	Francia (FF/100 kg)
	— Peso vivo —			
ex 01.02 A II a) ⁽¹⁾	0	0	0	0
ex 01.02 A II a) ⁽²⁾	1,968	1,968	0	0
ex 01.02 A II b) ⁽³⁾	0	0	0	0
ex 01.02 A II b) ⁽⁴⁾	0	0	0	0
	— Peso netto —			
02.01 A II a) 1 aa) 11	1,446	1,446	0	0
02.01 A II a) 1 aa) 22	1,028	1,028	0	0
02.01 A II a) 1 aa) 33	1,863	1,863	0	0
02.01 A II a) 1 bb) 11	0	0	0	0
02.01 A II a) 1 bb) 22	0	0	0	0
02.01 A II a) 1 bb) 33	0	0	0	0
02.01 A II a) 1 cc) 11	0	0	0	0
02.01 A II a) 1 cc) 22	0	0	0	0
02.01 A II a) 2 aa)	1,454	1,454	0	0
02.01 A II a) 2 bb)	1,090	1,090	0	0
02.01 A II a) 2 cc)	1,909	1,909	0	0
02.01 A II a) 2 dd) 11	1,454	1,454	0	0
02.01 A II a) 2 dd) 22 aaa)	0,038	0,038	0	0
02.01 A II a) 2 dd) 22 bbb) ⁽⁵⁾	0,038	0,038	0	0
02.01 A II a) 2 dd) 22 ccc)	0,038	0,038	0	0
02.06 C I a) 1	0	0	0	0
02.06 C I a) 2	0	0	0	0

⁽¹⁾ Vitelli destinati all'ingrasso di un peso inferiore a 80 kg.

⁽²⁾ Diversi da quelli di cui alla nota ⁽¹⁾. Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

⁽³⁾ Giovani bovini maschi destinati all'ingrasso d'un peso uguale o superiore a 220 kg e inferiore o uguale a 300 kg.

⁽⁴⁾ Diversi da quelli di cui alla nota ⁽³⁾. Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

⁽⁵⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 aprile 1974

che autorizza la Repubblica italiana ad ammettere, per un periodo che scade il 30 giugno 1974, la commercializzazione di «sementi certificate» della seconda riproduzione di riso delle varietà «Romeo», «Rosa Marchetti» e «Vialone nano», soggette a requisiti ridotti

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(74/242/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva dell'11 dicembre 1973 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17,

vista la domanda presentata dalla Repubblica italiana,

considerando che nella Repubblica italiana le riserve di sementi di riso delle varietà «Romeo», «Rosa Marchetti» e «Vialone nano», conformi alle condizioni della purezza specifica, fissate per la certificazione, non sono sufficienti per coprire il fabbisogno della campagna di semina 1974;

considerando che non è possibile coprire detto fabbisogno, in modo soddisfacente, con sementi provenienti dagli altri Stati membri;

considerando che è pertanto opportuno autorizzare la Repubblica italiana ad ammettere, per un periodo che scade il 30 giugno 1974, la commercializzazione di «sementi certificate» della seconda riproduzione di riso delle varietà «Romeo», «Rosa Marchetti» e «Vialone nano», soggette a requisiti ridotti per quanto concerne la purezza specifica;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica italiana è autorizzata ad ammettere la commercializzazione nel suo territorio, per un periodo che scade il 30 giugno 1974, di sementi di riso (*Oryza sativa* L.) della categoria «sementi certificate della seconda riproduzione» delle varietà «Ro-

meo», «Rosa Marchetti» e «Vialone nano», non conformi alle condizioni stabilite nell'allegato II della direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, per quanto concerne il contenuto massimo di grani rossi, a condizione che:

- a) le quantità non superino
 - 500 tonnellate della varietà «Romeo»,
 - 400 tonnellate della varietà «Rosa Marchetti»,
 - 300 tonnellate della varietà «Vialone nano»;
- b) il contenuto in grani rossi per 500 g non sia superiore a:
 - 15 per le varietà «Romeo»
 - 20 per le varietà «Rosa Marchetti» e «Vialone nano»;
- c) l'etichetta ufficiale indichi che la purezza specifica è ridotta:
 - per la varietà «Romeo» contenuto massimo di grani rossi: 15 per 500 grammi,
 - per le varietà «Rosa Marchetti» e «Vialone nano» contenuto massimo di grani rossi: 20 per 500 grammi.

Articolo 2

La Repubblica italiana comunica alla Commissione, prima del 1° ottobre 1974, le quantità di sementi soggette a requisiti ridotti che sono state ammesse alla commercializzazione nel suo territorio sulla base della presente decisione. La Commissione informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 1974.

Per la Commissione
Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.

⁽²⁾ GU L 356 del 27. 12. 1973, pag. 79.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 1974

che modifica la decisione del 7 novembre 1973 relativa ad una gara permanente per l'esportazione di 50 000 tonnellate d'orzo detenute dall'organismo d'intervento tedesco

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(74/243/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 376/70 della Commissione, del 27 febbraio 1970, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 129/73 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafi 1 e 7,

considerando che, con decisione del 7 novembre 1973 ⁽⁵⁾, la Commissione ha deciso l'indizione di una gara permanente per l'esportazione di 50 000 tonnellate d'orzo detenute dall'organismo d'intervento tedesco; che, secondo una informazione della Repubblica federale di Germania, esistono delle possibilità di vendita per una quantità supplementare di 90 937 tonnellate d'orzo;

considerando che le condizioni che hanno presieduto alla decisione del 7 novembre 1973 permangono inalterate; che è pertanto opportuno estendere le disposizioni di detta decisione alla quantità supplementare di 90 937 tonnellate d'orzo;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Articolo 1

1. Nella decisione della Commissione del 7 novembre 1973, la cifra di «50 000» è sostituita da quella di «140 937».

2. L'allegato della decisione della Commissione del 7 novembre 1973 è sostituito dall'allegato seguente:

ALLEGATO

Regione d'immagazzinamento	Quantità immagazzinate
Schleswig-Holstein/Hamburg	8 991 t
Niedersachsen/Bremen	25 675 t
Nordrhein-Westfalen	106 271 t

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 47 del 28. 2. 1970, pag. 49.

⁽⁴⁾ GU n. L 17 del 20. 1. 1973, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU n. L 346 del 17. 12. 1973, pag. 8.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 1974

che modifica la decisione del 31 ottobre 1973 relativa ad una gara permanente per l'esportazione di 100 000 tonnellate di segala detenuta dall'organismo di intervento tedesco

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(74/244/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 376/70 della Commissione, del 27 febbraio 1970, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 129/73 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafi 1 e 7,

considerando che, con decisione del 31 ottobre 1973 ⁽⁵⁾, la Commissione ha deciso l'indizione di una gara permanente per l'esportazione di 100 000 tonnellate di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco; che, secondo una informazione della Repubblica federale di Germania, esistono delle possibilità di vendita per una quantità supplementare di 63 477 tonnellate di segala;

considerando che le condizioni che hanno presieduto alla decisione del 31 ottobre 1973 permangono inalterate; che è pertanto opportuno estendere le disposizioni di detta decisione alla quantità supplementare di 63 477 tonnellate di segala;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Articolo 1

1. Nella decisione della Commissione del 31 ottobre 1973, la cifra di «100 000» è sostituita da quella di «163 477».

2. L'allegato della decisione della Commissione del 31 ottobre 1973 è sostituito dall'allegato seguente:

ALLEGATO

Regione d'immagazzinamento	Quantità immagazzinate
Schleswig-Holstein/Hamburg	12 066 t
Niedersachsen/Bremen	40 878 t
Nordrhein-Westfalen	75 889 t
Rheinland-Pfalz/Baden-Württemberg/Saarland	23 778 t
Berlin	4 300 t

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1974.

Per la Commissione
Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 47 del 28. 2. 1970, pag. 49.

⁽⁴⁾ GU n. L 17 del 20. 1. 1973, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU n. L 355 del 24. 12. 1973, pag. 63.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 1974

recante fissazione del prelievo minimo all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 3553/73

(74/245/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2737/73 del Consiglio, dell'8 ottobre 1973, che definisce le norme generali da applicare nel settore del riso in caso di perturbazione ⁽³⁾, ed in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 3197/73 della Commissione, del 23 novembre 1973, che stabilisce le modalità d'applicazione riguardanti la messa all'asta del prelievo all'esportazione nel settore del riso ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,considerando che con regolamento (CEE) n. 3553/73 della Commissione, del 21 dicembre 1973 ⁽⁵⁾ è stata indetta una gara per il prelievo all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi; che nell'avviso di gara ⁽⁶⁾ allegato a detto regolamento il quantitativo totale per il quale può essere fissato il prelievo all'esportazione è di circa 20 000 tonnellate;

considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3197/73, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 359/67/CEE, la fissazione di un prelievo minimo all'esportazione; che per tale fissazione deve essere tenuto conto fra l'altro dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1 lettere b) e d) del regolamento (CEE) n. 2737/73, ossia

— gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso consistenti nell'assicurare a tali mercati una situazione equilibrata sul pia-

no degli approvvigionamenti e degli scambi, nonché

— l'aspetto economico delle esportazioni;

che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3197/73, la gara è attribuita al concorrente o ai concorrenti la cui offerta è situata al livello del prelievo minimo all'esportazione o ad un livello superiore;

considerando che l'applicazione dei predetti criteri alla situazione attuale dei mercati del riso in oggetto induce a fissare il prelievo minimo all'esportazione al livello di cui all'articolo 1; che la fissazione ha per oggetto un quantitativo di 5 845 tonnellate di riso lavorato a grani lunghi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il prelievo minimo all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi è fissato sulla base delle offerte presentate il 25 aprile 1974 a 77 unità di conto per tonnellata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.⁽³⁾ GU n. L 282 del 9. 10. 1973, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 326 del 27. 11. 1973, pag. 10.⁽⁵⁾ GU n. L 361 del 29. 12. 1973, pag. 41.⁽⁶⁾ GU n. C 5 del 17. 1. 1974, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 1974

recante fissazione del prelievo minimo all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 813/74

(74/246/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2737/73 del Consiglio, dell'8 ottobre 1973, che definisce le norme generali da applicare nel settore del riso in caso di perturbazione ⁽³⁾, ed in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 3197/73 della Commissione, del 23 novembre 1973, che stabilisce le modalità d'applicazione riguardanti la messa all'asta del prelievo all'esportazione nel settore del riso ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,considerando che con regolamento (CEE) n. 813/74 della Commissione, del 5 aprile 1974 ⁽⁵⁾ è stata indetta una gara per il prelievo all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi; che nell'avviso di gara ⁽⁶⁾ allegato a detto regolamento il quantitativo totale per il quale può essere fissato il prelievo all'esportazione è di circa 30 000 tonnellate;

considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3197/73, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 359/67/CEE, la fissazione di un prelievo minimo all'esportazione; che per tale fissazione deve essere tenuto conto fra l'altro dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1 lettere b) e d) del regolamento (CEE) n. 2737/73, ossia

— gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso consistenti nell'assicurare a tali mercati una situazione equilibrata sul pia-

no degli approvvigionamenti e degli scambi, nonché

— l'aspetto economico delle esportazioni;

che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3197/73, la gara è attribuita al concorrente o ai concorrenti la cui offerta è situata al livello del prelievo minimo all'esportazione o ad un livello superiore;

considerando che l'applicazione dei predetti criteri alla situazione attuale dei mercati del riso in oggetto induce a fissare il prelievo minimo all'esportazione al livello di cui all'articolo 1; che la fissazione ha per oggetto un quantitativo di 15 600 tonnellate di riso lavorato a grani lunghi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il prelievo minimo all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi è fissato sulla base delle offerte presentate il 25 aprile 1974 a 60,70 unità di conto per tonnellata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.⁽³⁾ GU n. L 282 del 9. 10. 1973, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 326 del 27. 11. 1973, pag. 10.⁽⁵⁾ GU n. L 96 del 6. 4. 1974, pag. 11.⁽⁶⁾ GU n. C 39 del 6. 4. 1974, pag. 35.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 1974

di non dare seguito alle offerte presentate il 25 aprile 1974 nell'ambito della gara del prelievo all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi di cui al regolamento (CEE) n. 848/74

(74/247/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2737/73 del Consiglio, dell'8 ottobre 1973, che definisce le norme generali da applicare nel settore del riso in caso di perturbazione ⁽³⁾, ed in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 3197/73 della Commissione, del 23 novembre 1973, che stabilisce le modalità d'applicazione riguardanti la messa all'asta del prelievo all'esportazione nel settore del riso ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 848/74 della Commissione, del 9 aprile 1974 ⁽⁵⁾, è stata indetta una gara per il prelievo all'esportazione del riso lavorato a grani lunghi;

considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3197/73, la Commissione decide, sulla base delle offerte depositate e secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 359/67/CEE, sia la fissazione di un prelievo minimo all'esportazione che tenga conto in particolare dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1 lettere b) e d) del regolamento (CEE) n. 2737/73, sia di non dare seguito alla gara;

considerando che, data la situazione attuale del mercato del riso in oggetto, nessuna delle offerte presentate consente di fissare un prelievo minimo in conformità ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d) del regolamento (CEE) n. 2737/73; che si ritiene quindi opportuno di non dare seguito alla gara;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate il 25 aprile 1974 nell'ambito della gara del prelievo all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi di cui al regolamento (CEE) n. 848/74.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 282 del 9. 10. 1973, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 326 del 27. 11. 1973, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 100 del 10. 4. 1974, pag. 12.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 1974

recante fissazione del prelievo minimo all'esportazione del frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 603/74

(74/248/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1968/73 del Consiglio, del 19 luglio 1973, che definisce le norme generali da applicare nel settore dei cereali in caso di perturbazione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2632/73 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 3130/73 della Commissione, del 16 novembre 1973, che stabilisce le modalità d'applicazione riguardanti la messa all'asta del prelievo all'esportazione nel settore dei cereali ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,considerando che, con regolamento (CEE) n. 603/74 della Commissione, del 15 marzo 1974 ⁽⁶⁾, è stata indetta una gara per il prelievo all'esportazione di frumento tenero; che nell'avviso di gara ⁽⁷⁾ allegato a detto regolamento il quantitativo totale per il quale può essere fissato il prelievo all'esportazione è di circa 300 000 tonnellate;

considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3130/73, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE la fissazione di un prelievo minimo all'esportazione; che per tale fissazione deve essere tenuto conto fra l'altro dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d) del regolamento (CEE) n. 1968/73, ossia

— gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, consistenti nell'assicurare a tali mercati una situazione equilibrata sul

piano degli approvvigionamenti e degli scambi, nonché

— l'aspetto economico delle esportazioni;

che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3130/73, la gara è attribuita al concorrente o ai concorrenti la cui offerta è situata al livello del prelievo minimo all'esportazione o ad un livello superiore;

considerando che l'applicazione dei predetti criteri alla situazione attuale dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare il prelievo minimo all'esportazione al livello di cui all'articolo 1; che la fissazione ha per oggetto un quantitativo di 85 000 tonnellate di frumento tenero;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il prelievo minimo all'esportazione del frumento tenero è fissato, sulla base delle offerte presentate il 25 aprile 1974, a 5 unità di conto per tonnellata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 201 del 21. 7. 1973, pag. 10.⁽⁴⁾ GU n. L 272 del 29. 9. 1973, pag. 18.⁽⁵⁾ GU n. L 319 del 20. 11. 1973, pag. 10.⁽⁶⁾ GU n. L 73 del 16. 3. 1974, pag. 16.⁽⁷⁾ GU n. C 28 del 16. 3. 1974, pag. 13.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 1974

recante fissazione del prelievo minimo all'esportazione del frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 604/74

(74/249/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1968/73 del Consiglio, del 19 luglio 1973, che definisce le norme generali da applicare nel settore dei cereali in caso di perturbazione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2632/73 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 3130/73 della Commissione, del 16 novembre 1973, che stabilisce le modalità d'applicazione riguardanti la messa all'asta del prelievo all'esportazione nel settore dei cereali ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,considerando che, con regolamento (CEE) n. 604/74 della Commissione, del 15 marzo 1974 ⁽⁶⁾, è stata indetta una gara per il prelievo all'esportazione di frumento tenero; che nell'avviso di gara ⁽⁷⁾ allegato a detto regolamento il quantitativo totale per il quale può essere fissato il prelievo all'esportazione è di circa 200 000 tonnellate;

considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3130/73, la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE la fissazione di un prelievo minimo all'esportazione; che per tale fissazione deve essere tenuto conto fra l'altro dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d) del regolamento (CEE) n. 1968/73, ossia

— gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, consistenti nell'assicu-

rare a tali mercati una situazione equilibrata sul piano degli approvvigionamenti e degli scambi, nonché

— l'aspetto economico delle esportazioni;

che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3130/73, la gara è attribuita al concorrente o ai concorrenti la cui offerta è situata al livello del prelievo minimo all'esportazione o ad un livello superiore;

considerando che l'applicazione dei predetti criteri alla situazione attuale dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare il prelievo minimo all'esportazione al livello di cui all'articolo 1; che la fissazione ha per oggetto un quantitativo di 4 600 tonnellate di frumento tenero;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il prelievo minimo all'esportazione del frumento tenero è fissato, sulla base delle offerte presentate il 25 aprile 1974, a 6 unità di conto per tonnellata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 1974.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 201 del 21. 7. 1973, pag. 10.⁽⁴⁾ GU n. L 272 del 29. 9. 1973, pag. 18.⁽⁵⁾ GU n. L 319 del 20. 11. 1973, pag. 10.⁽⁶⁾ GU n. L 73 del 16. 3. 1974, pag. 19.⁽⁷⁾ GU n. C 28 del 16. 3. 1974, pag. 15.